

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

Presidenza del Vice Presidente MELOTTO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Obbligatorietà della vaccinazione tripla
anti morbillo-parotite-rosolia» (3096)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
ALBERTI (<i>Sin. Ind.</i>)	2, 6
AZZARETTI (<i>DC</i>)	3, 4, 5
CONDORELLI (<i>DC</i>)	5
MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato</i> <i>per la sanità</i>	2, 3, 4 e <i>passim</i>
PERINA (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> 2, 3, 4 e <i>passim</i>	

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia» (3096)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

ALBERTI. Signor Presidente, ritengo che si tratti di un disegno di legge di particolare importanza ed anche se siamo in chiusura di legislatura, ritengo che non si possa lavorare sotto l'impero della fretta e che è necessario introdurre a questo provvedimento alcune correzioni da ponderare attentamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ribadisco, rinunciando alla replica, quanto ho già espresso nella mia relazione.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo raccomanda l'urgente approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Al fine di pervenire alla eliminazione nel Paese di morbillo, rosolia, parotite e delle complicanze ad essi correlate, la vaccinazione associata contro le suddette malattie è obbligatoria per tutti i nuovi nati nel secondo anno di vita.

2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età.

3. Il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere le condizioni di esenzione dall'obbligo della vaccinazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo anno di vita», con le parole: «nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita».

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Per rendere duraturi gli effetti della vaccinazione nel dodicesimo anno di vita deve essere praticata una seconda vaccinazione a tutti i soggetti vaccinati nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita».

1.2

AZZARETTI

AZZARETTI. Signor Presidente, circa l'emendamento 1.1 vorrei sottolineare come in recenti congressi pediatrici, fra cui quello tenutosi l'anno scorso a Salò, si sia rilevato, proprio in rapporto a questo argomento, che il bambino è esposto ad infezioni dopo il quindicesimo mese di età, essendo nel periodo precedente protetto dagli anticorpi materni. Nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita invece il bambino è più esposto al rischio di infezioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, vorrei far notare che ci sono due correnti di pensiero. La prima dice che, siccome sfugge alla reazione vaccinale dal 5 al 10 per cento dei vaccinati, sarebbe necessaria una vaccinazione di richiamo al sesto anno di vita, però bisognerebbe selezionare quelli che non hanno risposto alla prima vaccinazione. Un'altra impostazione invece consiglia una vaccinazione di richiamo nel dodicesimo anno di vita. In ogni caso non ha senso quello che prevede il secondo comma dell'articolo 1; bisogna fare una vaccinazione di richiamo al dodicesimo anno di vita perchè una sola vaccinazione non dà assolutamente garanzie di copertura.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il parere del relatore all'emendamento 1.1 è favorevole perchè dai dati che abbiamo a disposizione è dimostrato che purtroppo anche nei primi 15 mesi di vita si verificano dei casi e non sembra che gli anticorpi materni siano sufficienti. Sono anche favorevole all'emendamento 1.2. Per tale motivo il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Io ho qualche perplessità sul primo emendamento. Infatti leggendo quest'emendamento come poi lo leggeranno i funzionari che lo dovranno applicare potrebbero sorgere alcuni problemi. Infatti, mentre l'espressione «è obbligatoria, per tutti i nuovi nati nel secondo anno di vita» consente la vaccinazione anche al dodicesimo mese, se si dice «nell'età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo mese di vita» la vaccinazione non potrà essere effettuata prima del quindicesimo mese di vita. Secondo me la dizione andrebbe formulata diversamente altrimenti diventa riduttiva, non estensiva.

In ordine all'emendamento 1.2 lo aggiungerei al comma attuale perchè esso può comprendere benissimo il concetto del richiamo. Però questo articolo 1 attuale prevede anche la vaccinazione ai dodicenni attuali che invece così non sarebbero vaccinati; infatti saranno vaccinati quelli che avranno dodici anni dopo l'approvazione della legge. Ritengo che avesse ragione il senatore Condorelli quando l'altro giorno parlava dei problemi delle attività feconde. In questo provvedimento purtroppo queste non ci sono, vengono ulteriormente ripartite. Secondo me, vaccinare i dodicenni adesso non è la cosa migliore da fare; se

aspettiamo invece che abbiano dodici anni, fra dodici anni avremo comunque dei problemi. Per tali motivi io aggiungerei questo emendamento al testo attuale del comma 2.

AZZARETTI. Ma la vaccinazione per il morbillo e la parotite effettuata a dodici anni non ha senso.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non è esatto. Conosco molte persone che hanno preso queste malattie a trent'anni.

PRESIDENTE. Mi sembra che ci sia sull'emendamento 1.1 ed 1.2 il parere favorevole del relatore mentre si registrano delle perplessità - non contrarietà - da parte del Governo.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Potremmo aggiungere la dizione dell'emendamento 1.2 al comma 2 dell'articolo 1.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato della sanità*. Secondo me andrebbe aggiunto; questo provvedimento non lo state allargando ma lo state riducendo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

1. È fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del Servizio sanitario nazionale di sottoporre ai cicli vaccinali i soggetti di cui all'articolo 1, secondo condizioni e modalità previste con decreto del Ministro della sanità da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione è rilasciata gratuitamente e contestualmente alla somministrazione del vaccino dall'unità sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale.

Dell'avvenuta vaccinazione può essere fatta anche autocertificazione in conformità all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La certificazione o l'autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati è presentata per l'ammissione a comunità infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna, a partire dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il documento attestante l'avvenuta vaccinazione è obbligatorio all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale certificazione deve essere altresì presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.

5. L'autocertificazione deve contenere l'indicazione della unità sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «dal terzo anno dalla», con le altre: «dall'anno successivo alla».

2.1

AZZARETTI

Al comma 5, dopo la parola: «l'autocertificazione» aggiungere le altre: «che è presentata anche nei casi in cui la vaccinazione sia stata effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.2

IL RELATORE

Al comma 5, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le altre: «o del medico».

2.3

IL RELATORE

PERINA, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè.

AZZARETTI. L'emendamento 2.1 si illustra da sè.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Posso accogliere tali emendamenti perchè dalle informazioni che ho assunto risulta che, implicitamente, si capisce, anche il medico da sè potrebbe fare l'autocertificazione.

CONDORELLI. Esprimo la mia perplessità sull'autocertificazione perchè potrebbe vanificare tutta l'attività in materia di vaccinazioni. Qualche volta vi sono medici compiacenti che autocertificano tutto. Per tale motivo, trovo inadeguata questa previsione.

PERINA, *relatore alla Commissione*. L'autocertificazione con la legge n. 241 è un atto proprio.

PRESIDENTE. La perplessità espressa dal senatore Condorelli è legittima, ma mi sembra che si stia andando sempre più verso l'autocertificazione poichè questa comporta una responsabilità precisa sia di ordine penale che civile di chi la effettua. Si va sempre più in questa direzione, come anche testimoniato dalla legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; oltretutto, se così non fosse molti di questi controlli potrebbero creare la paralisi del sistema. Chi firma può rispondere penalmente della sua firma, e speriamo che risponda.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. In via transitoria, proseguono e sono estese a tutto il territorio nazionale le campagne di offerta attiva della vaccinazione estensiva antimorbillo, rivolte ai bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: «antimorbillo» aggiungere le altre: «e antirosolia».

3.1

ALBERTI

ALBERTI. Lo do per illustrato.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario d Stato per la sanità*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

1. È fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del Servizio sanitario nazionale di offrire attivamente e di effettuare gratuitamente la vaccinazione antimorbillo, su richiesta, ai soggetti di cui all'articolo 3, rilasciandone la relativa attestazione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

Art. 5.

1. Presso ogni unità sanitaria locale è tenuto un archivio delle vaccinazioni effettuate.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

Art. 6.

1. Coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge.

2. Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

Art. 7.

1. La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui agli articoli 1 e 3 è esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

Art. 8.

1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti o comunque con stabile dimora nel territorio nazionale.

È approvato.

In attesa del parere della 5^a Commissione permanente, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA